

Schema Decreto Legislativo Efficienza Energetica

Preliminari osservazioni di Elettricità Futura

7 Aprile 2020

Di seguito si riportano le preliminari osservazioni e proposte di Elettricità Futura allo schema di Decreto Legislativo sull'Efficienza Energetica.

Osservazioni di carattere generale

L'Associazione ritiene fondamentale il recepimento della direttiva europea EEDD in ottica di raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione energetica. Questa fase potrà infatti rappresentare l'occasione per definire e adottare le più opportune misure atte al rafforzamento dei meccanismi di promozione dell'efficienza energetica previsti nel PNIEC, ovvero i Certificati Bianchi, il Conto Termico, il Fondo Nazionale per l'efficienza Energetica e le detrazioni fiscali.

In particolare l'Associazione, considerando il meccanismo dei certificati bianchi fondamentale per consentire all'Italia il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica prefissati, ritiene innanzitutto necessario che il nuovo Decreto Legislativo sull'Efficienza Energetica contenga le principali disposizioni atte a ripristinare più velocemente possibile le normali dinamiche di mercato di tale meccanismo, assicurando regole certe e stabili, e garantendo una congrua remunerazione degli investimenti a favore di tutti i soggetti coinvolti. Occorrerà quindi definire le necessarie disposizioni per incrementare la liquidità del sistema e ricreare condizioni di stabilità e certezza per tutti gli operatori coinvolti, garantendo la sostenibilità economica degli investimenti per i soggetti rappresentativi della domanda e dell'offerta. Lato domanda andrebbe ad esempio valutata l'evoluzione del ruolo del distributore verso una partecipazione più attiva al meccanismo dei TEE, in ottica di facilitatore nell'esecuzione di interventi di efficientamento/decarbonizzazione. Inoltre, data la situazione contingente di scarsità di offerta di titoli, che spesso non permette ai distributori di garantire il rispetto degli obblighi annuali, si ritiene necessario adottare misure che consentano un ampliamento della flessibilità temporale nel completamento dell'obiettivo non pienamente raggiunto riferito ad ogni anno d'obbligo. Lato offerta, invece, andrebbero individuati idonei ed efficaci strumenti finalizzati al riequilibrio quantitativo di titoli, quale premessa per la continuità di un meccanismo di mercato virtuoso.

Per quanto riguarda una possibile estensione dei soggetti obbligati, si ritiene che la proposta contenuta nello schema di decreto dovrebbe essere oggetto di ulteriore approfondimento. Infatti, se da un lato tale eventualità potrebbe comportare un beneficio nell'immediato (essendo ripartito l'obbligo nazionale su diversi operatori), implicando una potenziale riduzione dell'impatto economico sul singolo soggetto obbligato, dall'altro l'introduzione di nuovi operatori potrebbe creare delle destabilizzazioni nell'ambito delle dinamiche di mercato, ormai consolidate tra gli operatori di settore. Da rigettare in particolare, una eventuale ipotesi di passaggio dell'obbligo (anche) ai venditori; in tal caso andrebbe inevitabilmente trovato un nuovo meccanismo per trasferire al consumatore tale onere, continuando così a gravare sul prelievo finale. Inoltre, questa ipotetica scelta, non risolvendo la problematica causata dall'insufficiente liquidità dell'attuale mercato che non consente ai distributori il recupero di tutti i costi sostenuti, avrebbe come unico effetto l'aumento delle problematiche di un mercato purtroppo già in crisi, mettendo in difficoltà anche i venditori che non riuscirebbero a recuperare interamente i costi sostenuti per adempiere ai previsti obblighi.

In generale, in ottica di supporto e trasparenza a favore degli operatori, si ritiene fondamentale ribadire la necessità di definire procedure chiare e non retroattive a beneficio di tutti i soggetti coinvolti, anche inerenti ai possibili interventi di manutenzione/ammodernamento tecnologico realizzabili sugli impianti che beneficiano di certificati bianchi al fine del mantenimento degli incentivi. Pertanto, si richiama l'attenzione di tutte le istituzioni coinvolte sulla necessità di attuare le

più opportune azioni finalizzate a garantire l'aumento di liquidità dei certificati bianchi, ovvero a garantire un corretto funzionamento, in una logica di mercato, di un meccanismo ritenuto virtuoso che consente l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali.

Infine, si ritiene necessario anche rafforzare le misure a supporto di altri meccanismi di supporto all'efficienza energetica, estendendone in alcuni casi il campo di applicazione, e definire disposizioni per semplificare la regolamentazione a favore degli impianti di microgenerazione.

Sulla base di queste premesse, si riportano di seguito alcune considerazioni e proposte puntuali di modifica, riferite ad alcuni articoli del D.Lgs. 102/2014, come modificato dall'Atto 162.

Osservazioni puntuali

Articolo 3 – Obiettivo nazionale di risparmio energetico

- comma 1 – Sostituire la parola “indicativo” con la parola “obbligatorio”
- comma 1 - Aggiungere il seguente comma 1.bis: *I soggetti obbligati possono recuperare gli obiettivi non adempiuti nel periodo 2015-2020 nei 5 anni successivi al rispettivo anno d'obbligo. Possono inoltre richiedere, senza scadenze, al GSE il riscatto dei certificati bianchi virtuali ottenuti*

Articolo 7 - Regime obbligatorio di efficienza energetica

- comma 1-ter - Si ritiene opportuno che nel comma 1-ter dell'articolo 7 vengano specificate le tempistiche entro le quali dovrà essere elaborata dal Ministero dello sviluppo economico la relazione contenente il calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030
- comma 2, lettera a) – Eliminare le parole “o soppresse”
- comma 3
 - Sostituirlo con il seguente (la parte in rosso è quella che si propone di aggiungere):
3. I decreti concernenti la periodica determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il meccanismo dei certificati bianchi, definiscono una traiettoria coerente con le previsioni del PNIEC con l'effettiva capacità di generare interventi che accedono al meccanismo, nonché con le risultanze dell'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure ivi previste e consentono l'integrale copertura dei costi sostenuti dai soggetti obbligati, qualora operanti in regime di concessione. Gli stessi decreti devono prevedere l'adozione di misure che garantiscano condizioni di equilibrio di domanda e offerta dei certificati bianchi e possono prevedere, anche su proposta o segnalazione dell'ARERA, modalità alternative o aggiuntive di conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, nonché sue eventuali dilazioni, un'estensione o una variazione dell'ambito dei soggetti obbligati, misure per l'incremento dei progetti presentati anche tramite schede standard, misure per l'adozione di linee guida che chiariscano i criteri da rispettare per il mantenimento dei certificati bianchi durante la vita utile dei progetti beneficiari e per semplificare l'accesso diretto da parte dei beneficiari agli incentivi concessi, o per tener conto di nuovi strumenti concorrenti nel frattempo introdotti.
 - Chiarire nel comma più nel dettaglio il ruolo che avrebbe ARERA in ottica della necessaria riforma del meccanismo dei certificati bianchi e quale ruolo continuerebbe ad avere il GSE. In particolare, si concorda sulla possibilità di definire nuovi ruoli di governance nel meccanismo dei certificati bianchi, in cui ad esempio l'ARERA possa, previo mandato da parte del MiSE, supportare il GSE nella definizione delle regole operative da applicare e delle modalità da applicare per l'eventuale rimodulazione della

traiettoria di raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica per garantire l'equilibrio di domanda e offerta nel mercato.

- Inoltre, non si ritengono sufficientemente chiare le modalità con le quali verrebbero determinati gli obblighi e gli obiettivi inerenti ai certificati bianchi.
- comma 4 - Nell'ambito dell'importanza dello strumento del Conto Termico per favorire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione, si propone di prevedere anche l'adozione di specifiche misure a favore degli interventi di teleriscaldamento e l'estensione del Conto Termico anche agli impianti di microgenerazione.

Sostituire il comma con il seguente (la parte in rosso è quella che si propone di aggiungere):

*4. Entro il 31 dicembre 2021, al fine di evitare frammentazione e sovrapposizioni tra gli strumenti di promozione dell'efficienza energetica, incrementandone l'efficacia rispetto al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, è aggiornato il Conto Termico di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016, tenendo conto della necessità di specializzare il meccanismo del settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, dell'esigenza di semplificare l'accesso al meccanismo da parte della Pubblica Amministrazione, anche attraverso la promozione e l'utilizzo di contratti di tipo EPC, e dell'opportunità di ampliare gli interventi ammissibili, quali gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e tele raffrescamento efficiente **e di impianti cogenerativi ad alto rendimento con potenza elettrica inferiore a 50 kWe.***

- comma 4-quarter – Si chiede di chiarire quanto previsto da questo comma termini di finalità e degli eventuali impatti sulla competitività delle imprese.

Articolo 8 - Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia

- comma 3 bis – Sostituirlo con il seguente: *Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2017, sono introdotti parametri settoriali per l'efficienza dei consumi di energia elettrica al fine della determinazione delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia di cui al comma 3. I suddetti parametri sono utilizzati anche per la verifica dell'efficienza dei processi produttivi al fine di considerare possibili interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche.*
- comma 8 - Si chiede di valutare l'introduzione di una sanzione per coloro i quali non rispettino l'obbligo previsto, prevedendone ad esempio un valore variabile in un intervallo da euro 5.000 a euro 50.000.

Articolo 10 - Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

- comma 2 – Aggiungere alla fine del comma la seguente frase: *"Nella predisposizione di tale rapporto il GSE si avvale di un confronto con le Associazioni di categoria di riferimento al fine di identificare gli attuali ostacoli che limitano la diffusione della cogenerazione ad alto rendimento e le più efficaci azioni correttive".*
- Aggiungere il comma 15bis così formulato: *"Nell'ambito del recepimento delle disposizioni sulle comunità energetiche dei cittadini previste dalla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, garantire anche la regolamentazione della fornitura a più utenze dell'elettricità prodotta da impianti cogenerativi ad alto rendimento con potenza inferiore a 50 kWe, determinata conformemente alle disposizioni del decreto 4 agosto 2011, come già previsto per l'energia termica.*

Articolo 11 - Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia

- comma 4 - Nell'ottica di semplificare le procedure di autorizzazioni per l'installazione e l'entrata in esercizio di impianti cogenerativi ad alto rendimento con potenza inferiore a 50 kW_e, auspicando un maggior coordinamento tra gli Enti preposti (GSE, Distributore Elettrico, TERNA, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, amministrazioni pubbliche) al fine di individuare un unico interlocutore per i titolari o i responsabili di tali impianti, si chiede di verificare le opportune azioni per garantire la completa attuazione e opportuna revisione del DM 16 Marzo 2017.

Articolo 16 - Sanzioni

- comma 13, bis - Si propone di aumentare l'entità della sanzione già prevista ad oggi per il mancato rispetto dell'obbligo di attuazione di almeno un intervento, prevedendone un valore pari al 30% del minor costo dell'energia consumata tutti gli anni in cui non viene rispettato l'obbligo.